

**VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di dicembre,

(19 dicembre 2022)

alle ore dieci;

in Roma, Viale Shakespeare n. 29, presso la sala riunioni al settimo piano dell'Hotel dei Congressi.

Davanti a me dottor Francesco Saverio Squillaci, Notaio residente in Frascati (RM), iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente:

- Paolo Lampariello, nato a ..... *omissis*....., domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione non riconosciuta denominata:

**"Ripartiamo dall'EUR"**, con sede in Roma, Viale Umberto Tupini n. 103, codice fiscale 97691360586, costituita con scrittura privata sottoscritta in data 12 marzo 2012, registrata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 6 in data 16 marzo 2012 al n. 1872 serie 3, in virtù dei poteri a lui attribuiti dal vigente Statuto dell'Associazione.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella predetta qualità, dichiara che è qui riunita l'assemblea della predetta Associazione, indetta in questo luogo alle ore nove e minuti trenta, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**1)** revisione dell'oggetto e scopo, nonché modifica ed adeguamento dello Statuto al Codice del Terzo Settore, ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore;

**2)** delibere inerenti e conseguenti;

ed invita me Notaio ad assistervi redigendone il verbale. Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue.

Il dott. Paolo Lampariello assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, e dopo aver

**CONSTATATO**

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, mediante avviso a mezzo email spedita all'indirizzo dei soci in data 2 dicembre 2022;

- che l'assemblea in prima convocazione, regolarmente indetta per il giorno 17 dicembre 2022 alle ore 23:00 in questo medesimo luogo, è andata deserta;

REGISTRATO A  
FRASCATI  
il 20 dicembre 2022  
al n. 2887  
serie 1T  
euro 200,00

- che sono legittimamente intervenuti n. 9 (nove) soci, in regola con il pagamento delle quote sociali, sul totale di n. 271 (duecentosettantuno) aventi diritto, come risulta dal foglio delle presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- che ai sensi dell'art. 22, quarto comma, dello Statuto sociale, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti;
- che del Consiglio Direttivo sono presenti il costituito Presidente ed il Vice Presidente dott. Nicola Corbo, nato a Roma il 31 maggio 1956;
- che l'identità e la legittimazione ad intervenire dei presenti è stata dal Presidente personalmente accertata e verificata;
- che pertanto la presente assemblea, regolarmente indetta in seconda convocazione, è da ritenersi validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Passando quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che in virtù dell'entrata di vigore del d.lgs 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore", per brevità "CTS"), è stata unificata la gran parte degli enti privati "non profit" sotto l'unica categoria giuridica degli "enti del Terzo settore" ("ETS"), dettando una disciplina civilistica e fiscale organica, integrativa delle norme del codice civile, comune a tutti gli ETS, ed è stato altresì istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore ("RUNTS"), ovvero un sistema pubblicitario unitario idoneo a consentire sia l'acquisto della personalità giuridica, ove desiderata dall'ente iscritto al RUNTS, sia l'assunzione della qualifica di ETS.

Il Presidente espone quindi le ragioni che rendono opportuna l'iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro, tra cui l'acquisizione dello status di ente del Terzo settore ed una conseguente maggior solidità e legittimità, anche nella veste giuridica, per poter perseguire in modo più efficace le proprie finalità, nonché l'accesso ad una serie di agevolazioni fiscali.

Il Presidente, dopo aver precisato che anche le associazioni (riconosciute e non) possono assumere la qualifica di ETS, illustra i relativi requisiti, richiesti dall'art. 4, comma primo, CTS, ed in particolare l'assenza di scopo di lucro, il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale tra quelle elencate all'art. 5 CTS, ed infine la richiesta ed ottenimento di iscrizione nel RUNTS.

Il Presidente, premesso che ai fini di cui sopra occorre adeguare lo Statuto dell'Associazione alle norme del CTS,

espone le principali modifiche ritenute necessarie od opportune, e precisamente:

- integrare, nella denominazione dell'Associazione, l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS";
- indicare, in ordine alla sede legale - fermo restando l'attuale ubicazione della stessa in Roma, Viale Umberto Tupini n. 103 - nello Statuto solamente il Comune di Roma e nel RUNTS l'indirizzo (Viale Umberto Tupini n. 103) ove tale sede è ubicata nel detto Comune;
- aggiornare la descrizione dello scopo e dell'oggetto dell'Associazione, senza modifiche sostanziali dello stesso, al fine di allinearla con le prescrizioni di cui all'art. 21, comma primo, CTS, precisando in particolare che l'Associazione potrà svolgere le attività di cui all'art. 5, comma primo, lett. e), f), i), t), u), CTS;
- disciplinare la procedura per l'ammissione di nuovi soci, ai sensi dell'art. 21, comma primo, CTS, ampliando al contempo la platea dei soggetti che possono fare domanda di ammissione all'Associazione, non più ristretta ai soli residenti e lavoratori del quartiere EUR;
- modificare la disciplina sul recesso del socio, garantendone il libero esercizio, come prescritto dall'art. 24, comma secondo, CTS;
- introdurre, in ordine alla composizione del Consiglio Direttivo, le prescrizioni dell'art. 26, comma quarto, CTS, secondo cui i Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che abbiano la qualifica di Socio e non sono eleggibili i soggetti di cui all'art. 2382 cod. civ., requisiti peraltro rispettati dall'attuale Consiglio Direttivo. Introdurre al contempo una causa di ineleggibilità a Consigliere per coloro i quali ricoprono incarichi di natura politica, al fine di garantire l'indipendenza dell'Associazione da quest'ultima;
- introdurre, in luogo del Collegio dei revisori - che peraltro non risulta attualmente nominato - una disciplina organica dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti, in linea con gli artt. 30 e 31 CTS, precisando che, allo stato attuale, non avendo l'Associazione superato i limiti previsti dalle predette norme, non ne è obbligatoria la nomina;
- eliminare la previsione della gratuità delle cariche sociali e del diritto al rimborso delle spese sostenute dal Consiglio Direttivo nell'interesse dell'Associazione, introducendo al contempo il divieto di distribuzione di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve a soci, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, prescritto dall'art. 8, comma secondo, CTS, precisando che rimane applicabile, in ogni caso, la presunzione di distribuzione indiretta di utili di cui all'art. 8, comma terzo, CTS;
- richiamare i nuovi adempimenti in ordine alla tenuta delle

scritture contabili ed alla redazione, deposito ed approvazione del bilancio degli ETS, secondo le modalità ed i termini di cui agli artt. 13, 14 e 48 comma terzo, CTS;

- eliminare la devoluzione al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei probiviri - peraltro ad oggi non nominato - della risoluzione delle controversie sull'applicazione dello Statuto e sulle deliberazioni degli organi sociali;

- prevedere, per il caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio ad altri enti del Terzo settore, secondo la disciplina prevista dall'art. 9 CTS.

Il Presidente suggerisce inoltre che la sezione del RUNTS nel quale la richiesta di iscrizione dell'Associazione appare più pertinente è quella di cui all'art. 46, comma primo lett. g) ("altri enti del Terzo settore").

A questo punto, il Presidente espone il nuovo testo degli articoli dello Statuto di cui si propone la modifica, e precisamente: art. 1 - "Costituzione"; art. 2 - "Sede"; art. 4 - "Scopo"; art. 5 - "Oggetto"; art. 6 - "Soci"; art. 8 - "Recesso"; art. 12 - "Simpatizzanti associati"; art. 13 - "Organi"; art. 14 - "Consiglio Direttivo"; art. 15 - "Compiti del Consiglio Direttivo"; art. 16 - "Commissioni"; art. 18 - "Presidente e Vice Presidente"; art. 20 - "Assemblea"; art. 21 - "Compiti dell'Assemblea"; art. 25 - "Collegio dei revisori"; art. 26 - "Patrimonio"; art. 27 - "Scioglimento"; art. 30 - "Rinvio al codice civile"; precisando che gli attuali art. 28 - "Controversie" ed art. 29 - "Gratuità delle cariche e titolarità in sede di modifica", verrebbero abrogati.

Il Presidente preannuncia infine che, quando l'associazione avrà conseguito i requisiti patrimoniali di cui all'art. 21, quarto comma, CTS, sarà anche possibile richiedere il riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione secondo le modalità semplificate previste dal CTS, alternative rispetto all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche di cui al d.P.R. 361/2000.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, con voto favorevole espresso per alzata di mano da tutti i soci presenti, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

#### **DELIBERA**

1) di modificare gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 dello Statuto, i quali, eccetto per gli artt. 29 e 30 che vengono abrogati, assumono il seguente tenore letterale:

#### **"Art. 1 - Costituzione e denominazione**

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", per brevità "CTS") è costituita l'associazione denominata "Ripartiamo dall'EUR - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "Ripartiamo dall'EUR -

ETS" (di seguito, l'"Associazione").

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

#### **Art. 2 - Sede**

La sede dell'Associazione è posta nel Comune di Roma.

Con decisione del Consiglio Direttivo potranno essere istituiti o soppressi uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate. Sempre con decisione del Consiglio Direttivo potrà essere trasferito l'indirizzo della sede nell'ambito del territorio del Comune ove ha sede l'Associazione.

#### **Art. 4 - Scopo ed oggetto**

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, nell'ambito del territorio di Roma Capitale ed in particolare nel quartiere dell'EUR e nel Municipio IX, delle seguenti attività di interesse generale in forma di azione volontaria, e precisamente:

a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;

d) beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

e) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

In particolare, l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo:

- porre in essere iniziative per promuovere e tutelare il tessuto urbanistico dell'EUR nonché dei beni immobili, monumentali e non, che insistono sul suo territorio, concorrendo alla conservazione delle relative destinazioni e caratteristiche storiche e funzionali;

- realizzare ogni intervento utile per sensibilizzare la collettività dei residenti e di coloro che fruiscono del quartiere dell'EUR per ragioni di lavoro, istruzione, turismo etc., cooperando per la manutenzione delle predette strutture e beni immobili;

- ricercare fattive interlocuzioni con Roma Capitale, il M.E.F., la Regione, e tutti gli altri soggetti che operano ed hanno sede all'interno del quartiere dell'EUR sensibilizzandole alla cura del contesto, ai doveri di

conservazione e valorizzazione delle peculiarità e delle destinazioni urbanistiche degli edifici monumentali, individuando soluzioni che non snaturino il carattere misto del quartiere (terziario e residenziale);

- vigilare sulle iniziative di sfruttamento commerciale del tessuto dell'EUR promosse da soggetti privati, anche istituzionali, come "EUR S.p.A.", od anche dal Municipio IX, da Roma Capitale o da qualunque altro soggetto pubblico e privato, affinché le relative azioni siano svolte nel rispetto delle caratteristiche storiche artistiche e sociali del quartiere, valorizzandone le peculiarità urbanistiche ed architettoniche;

- promuovere, anche in cooperazione con altri soggetti pubblici e privati, lo sviluppo del quartiere dell'EUR, anche sotto il profilo commerciale, turistico, sociale e culturale, favorendo le iniziative che ne preservino e ne migliorino la struttura socio-economica;

- progettare e realizzare programmi e/o interventi di informazione e comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione dei residenti e dei fruitori del quartiere dell'EUR ai processi di protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio comune;

- dare voce e visibilità ai problemi concreti delle persone ed in particolare dei residenti e di tutti colori i quali, per ragioni di studio, lavoro o turismo, frequentano ed utilizzano le strutture del quartiere dell'EUR;

- intervenire per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con forte svantaggio sociale, per prevenire e reprimere le cause dell'emarginazione e del disagio sociale all'interno del quartiere dell'EUR.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività di cui ai precedenti punti in relazione anche ad ogni altra realtà che, nell'ambito del Municipio IX, presenti caratteristiche anche solo in parte analoghe, o comunque i cui residenti e fruitori avvertano analoghe esigenze di tutela, sollecitazione ed informazione per la conservazione dei beni comuni e la tutela del decoro e dell'onore della popolazione.

Per la realizzazione dei suoi scopi l'Associazione potrà attivare una rete di collaborazioni con ogni altra realtà pubblica e privata, associativa, cooperativa ed istituzionale che operi nella medesima direzione.

#### **Art. 5 - Attività diverse**

In via secondaria e strumentale, l'Associazione potrà svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

#### **Art. 6 - Soci**

L'assunzione della qualità di Socio consegue all'accoglimento della domanda di ammissione proposta dal soggetto che,

presentandola, dichiararsi di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la normativa applicabile.

L'Associazione valuta la domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la domanda si intende accettata.

In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

In ogni caso di respingimento della domanda, il soggetto che ha presentato la domanda può presentare ricorso ai sensi dell'art. 23, comma terzo, CTS.

Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di Socio con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda, previo versamento all'Associazione della quota fissa di adesione il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha la facoltà di nominare soci onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell'Associazione stessa.

Tutti i soci hanno diritto di voto.

#### **Art. 8 - Recesso**

Qualunque Socio può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Socio.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto il Socio a comunicare il proprio recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

La dichiarazione di recesso produce effetto nei termini previsti dall'art. 24, comma secondo, del codice civile.

#### **Art. 12 - Simpatizzanti associati**

Sono "simpatizzanti associati" coloro i quali, pur non intendendo acquisire la qualità di soci, intendono tuttavia manifestare la propria concreta adesione agli scopi perseguiti dall'Associazione.

La qualità di simpatizzanti associati si acquista con il

versamento della quota una tantum stabilita dal Consiglio Direttivo.

I simpatizzanti associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione, ma non sono titolari di alcuno dei diritti che spettano ai soci.

#### **Art. 13 - Organi**

Sono organi necessari dell'Associazione:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere;
- l'Assemblea dei soci.

Sono organi eventuali:

- il Collegio dei Proviviri;
- l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'assemblea);
- il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'assemblea).

#### **Art. 14 - Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ed un massimo di cinque, secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

In assenza di delibera, è composto da tre membri.

Sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere, i quali sono eletti dall'Assemblea dei Soci.

I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Socio ovvero che sono indicate da Soci i quali non hanno la natura di persone fisiche.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Parimenti non possono essere nominati alla carica di Consigliere coloro i quali ricoprono incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque sino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio si costituisce a maggioranza e delibera a maggioranza ed è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente.

Ai lavori del Consiglio partecipano con voto consultivo i Presidenti delle Commissioni costituite ai sensi del successivo art. 16.

#### **Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo**

E' compito del Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

- b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
- c) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;
- d) convocare le assemblee previste dallo statuto;
- e) deliberare in materia di ammissione, decadenza ed esclusione dei soci;
- f) nominare i soci onorari;
- g) fissare la misura della quota di ammissione dei soci e delle relative quote annuali e della quota una tantum dovuta dagli associati, nonché degli eventuali contributi associativi supplementari;
- h) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- i) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci e terzi;
- j) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'Assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.

#### **Art. 16 - Commissioni**

E' facoltà del Consiglio Direttivo costituire Commissioni, chiamandone a far parte soci, associati e soggetti i quali, per esperienza ed impegno, siano in grado di concorrere agli scopi dell'Associazione. E' inoltre facoltà del Consiglio Direttivo di incaricare soci o soggetti esterni per iniziare, seguire e curare specifiche attività o progetti.

#### **Art. 18 - Presidente e Vice Presidente**

Presidente e Vice Presidente sono rappresentanti legali dell'Associazione, anche in via disgiunta.

#### **Art. 20 - Assemblea**

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. La convocazione avverrà esclusivamente via mail o sms con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo.

L'Assemblea deve essere convocata in Roma e può svolgersi anche in via telematica. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Non è ammessa delega.

#### **Art. 21 - Compiti dell'Assemblea**

E' compito dell'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere fra i soci che abbiano almeno 3 (tre) anni di anzianità di iscrizione;
- b) deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- c) approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- d) fissare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo ed eleggere quelli che non sono tali di diritto;
- e) stabilire la costituzione ed eleggere i componenti del Collegio dei Proviviri;

- e1) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e disporre la revoca;
- e2) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale, e disporre la revoca;
- f) deliberare su ogni argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- g) modificare lo statuto sociale e i regolamenti;
- h) deliberare in ordine allo scioglimento dell'Associazione.

**Art. 25 - Organo di Controllo e Revisione Legale**

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una delle categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una delle categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio, le categorie di soggetti di cui all'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica. I membri dell'Organo di Controllo sono

rieleggibili.

L'Organo di Controllo esercita i compiti di cui all'art. 30, commi 6, 7 e 8 del CTS.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri.

Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro più anziano d'età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza; c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza; d) sia consentito agli intervenuti di

partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Dalla nomina a membro dell'Organo di Controllo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

#### **Art. 26 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote annuali versate dai soci;
- b) dalle quote una tantum versate dagli associati;
- c) dai contributi di organizzazioni regionali, nazionali, internazionali, dello Stato, enti, istituzioni pubbliche e private;
- d) dai contributi di privati, degli associati, di enti pubblici e privati;
- e) da donazioni e lasciti testamentari;
- f) da rendite del patrimonio mobiliare o immobiliare;
- g) dal complesso dei beni mobili ed immobili;
- h) dai proventi delle attività sociali.

I fondi sono depositati presso istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività sociali.

Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile ed in particolare ai sensi degli artt. 13 e 14 del CTS, ed approvato dall'Assemblea in tempo utile per il deposito ai sensi dell'art. 48, comma terzo, CTS.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel

caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**Art. 27 - Estinzione e Scioglimento**

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

**Art. 28 - Rinvio**

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.";

2) di dare atto che l'efficacia delle modifiche statutarie la cui applicazione presuppone necessariamente l'effettiva iscrizione al RUNTS e, pertanto, l'effettiva acquisizione della qualifica di ETS, è da reputarsi sospensivamente condizionata all'effettiva iscrizione dell'Associazione nel RUNTS;

3) di dare mandato al Presidente del Consiglio Direttivo affinché l'Associazione sia iscritta, ai sensi dell'art. 47 CTS, nel Registro Unico del Terzo settore, ed in particolare nella sezione di cui all'art. 46, comma primo lett. g) ("altri enti del Terzo settore"), senza però richiedere di acquisire la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22, comma primo, CTS;

4) di conferire al Presidente del Consiglio Direttivo ogni potere per svolgere qualsiasi attività necessaria, utile od opportuna per dare esecuzione alle assunte delibere, anche apportando al presente verbale e allo Statuto ogni modifica che si renda obbligatorio effettuare.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore dieci e minuti trenta.

Viene allegato al presente verbale, sotto la lettera "B", il nuovo testo dello Statuto aggiornato a seguito delle deliberazioni adottate.

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Io Notaio ho letto il presente atto al comparente, che lo approva e lo sottoscrive unitamente agli allegati con me Notaio alle ore dieci e minuti cinquantacinque, dispensandomi dalla lettura degli allegati.

Scritto con mezzi elettronici e completato a mano da me Notaio consta di sette fogli per ventotto pagine sin qui.

F.to Paolo Lampariello

Francesco Saverio Squillaci Notaio

---

-- STATUTO --

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

**Art. 1 - Costituzione e denominazione**

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", per brevità "CTS") è costituita l'associazione denominata "Ripartiamo dall'EUR - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "Ripartiamo dall'EUR - ETS" (di seguito, l'"Associazione").

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

**Art. 2 - Sede**

La sede dell'Associazione è posta nel Comune di Roma.

Con decisione del Consiglio Direttivo potranno essere istituiti o soppressi uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate. Sempre con decisione del Consiglio Direttivo potrà essere trasferito l'indirizzo della sede nell'ambito del territorio del Comune ove ha sede l'Associazione.

**Art. 3 - Durata**

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050.

L'Assemblea straordinaria dei soci potrà prorogare, alla scadenza, il termine di durata.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

**Art. 4 - Scopo ed oggetto**

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, nell'ambito del territorio di Roma Capitale ed in particolare nel quartiere dell'EUR e nel Municipio IX, delle seguenti attività di interesse generale in forma di azione volontaria, e precisamente:

a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;

d) beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

e) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

In particolare, l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo:

Handwritten signature and initials, possibly 'J. A. 3', written vertically on the right side of the page.

Handwritten signature, possibly 'Roberto...', written vertically on the right side of the page.

- porre in essere iniziative per promuovere e tutelare il tessuto urbanistico dell'EUR nonché dei beni immobili, monumentali e non, che insistono sul suo territorio, concorrendo alla conservazione delle relative destinazioni e caratteristiche storiche e funzionali;
- realizzare ogni intervento utile per sensibilizzare la collettività dei residenti e di coloro che fruiscono del quartiere dell'EUR per ragioni di lavoro, istruzione, turismo etc., cooperando per la manutenzione delle predette strutture e beni immobili;
- ricercare fattive interlocuzioni con Roma Capitale, il M.E.F., la Regione, e tutti gli altri soggetti che operano ed hanno sede all'interno del quartiere dell'EUR sensibilizzandole alla cura del contesto, ai doveri di conservazione e valorizzazione delle peculiarità e delle destinazioni urbanistiche degli edifici monumentali, individuando soluzioni che non snaturino il carattere misto del quartiere (terziario e residenziale);
- vigilare sulle iniziative di sfruttamento commerciale del tessuto dell'EUR promosse da soggetti privati, anche istituzionali, come "EUR S.p.A.", od anche dal Municipio IX, da Roma Capitale o da qualunque altro soggetto pubblico e privato, affinché le relative azioni siano svolte nel rispetto delle caratteristiche storiche artistiche e sociali del quartiere, valorizzandone le peculiarità urbanistiche ed architettoniche;
- promuovere, anche in cooperazione con altri soggetti pubblici e privati, lo sviluppo del quartiere dell'EUR, anche sotto il profilo commerciale, turistico, sociale e culturale, favorendo le iniziative che ne preservino e ne migliorino la struttura socio-economica;
- progettare e realizzare programmi e/o interventi di informazione e comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione dei residenti e dei fruitori del quartiere dell'EUR ai processi di protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio comune;
- dare voce e visibilità ai problemi concreti delle persone ed in particolare dei residenti e di tutti coloro i quali, per ragioni di studio, lavoro o turismo, frequentano ed utilizzano le strutture del quartiere dell'EUR;
- intervenire per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con forte svantaggio sociale, per prevenire e reprimere le cause dell'emarginazione e del disagio sociale all'interno del quartiere dell'EUR.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività di cui ai precedenti punti in relazione anche ad ogni altra realtà che, nell'ambito del Municipio IX, presenti caratteristiche anche solo in parte analoghe, o comunque i cui residenti e fruitori avvertano analoghe esigenze di tutela, sollecitazione ed informazione per la conservazione dei beni comuni e la tutela

del decoro e dell'onore della popolazione.

Per la realizzazione dei suoi scopi l'Associazione potrà attivare una rete di collaborazioni con ogni altra realtà pubblica e privata, associativa, cooperativa ed istituzionale che operi nella medesima direzione.

#### **Art. 5 - Attività diverse**

In via secondaria e strumentale, l'Associazione potrà svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

#### **TITOLO III**

#### **SOCI ED ASSOCIATI**

#### **Art. 6 - Soci**

L'assunzione della qualità di Socio consegue all'accoglimento della domanda di ammissione proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la normativa applicabile.

L'Associazione valuta la domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la domanda si intende accettata.

In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

In ogni caso di respingimento della domanda, il soggetto che ha presentato la domanda può presentare ricorso ai sensi dell'art. 23, comma terzo, CTS.

Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di Socio con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda, previo versamento all'Associazione della quota fissa di adesione il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha la facoltà di nominare soci onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell'Associazione stessa.

Tutti i soci hanno diritto di voto.

#### **Art. 7 - Perdita della qualità di socio**

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, per decadenza, per esclusione per morosità e per causa di morte.

#### **Art. 8 - Recesso**

Qualunque Socio può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Socio.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto il Socio a comunicare il proprio recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

La dichiarazione di recesso produce effetto nei termini previsti dall'art. 24, comma secondo, del codice civile.

#### **Art. 9 - Decadenza**

Può essere dichiarato decaduto il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.

#### **Art. 10 - Esclusione**

Può essere escluso il socio:

- a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
- d) che tenga un comportamento che danneggi in qualunque modo il buon nome e/o l'immagine dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

#### **Art. 11 - Conseguenze della perdita della qualità di socio**

Il socio che cessa di appartenere all'Associazione per una qualunque delle cause previste dall'art. 7 non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

#### **Art. 12 - Simpatizzanti associati**

Sono "simpatizzanti associati" coloro i quali, pur non intendendo acquisire la qualità di soci, intendono tuttavia manifestare la propria concreta adesione agli scopi perseguiti dall'Associazione.

La qualità di simpatizzanti associati si acquista con il versamento della quota una tantum stabilita dal Consiglio Direttivo.

I simpatizzanti associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione, ma non sono titolari di alcuno dei diritti che spettano ai soci.

ORGANI SOCIALI

**Art. 13 - Organi**

Sono organi necessari dell'Associazione:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere;
- l'Assemblea dei soci.

Sono organi eventuali:

- il Collegio dei Proviviri;
- l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'assemblea);
- il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'assemblea).

**Art. 14 - Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ed un massimo di cinque, secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

In assenza di delibera, è composto da tre membri.

Sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere, i quali sono eletti dall'Assemblea dei Soci.

I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Socio ovvero che sono indicate da Soci i quali non hanno la natura di persone fisiche.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Parimenti non possono essere nominati alla carica di Consigliere coloro i quali ricoprono incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque sino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio si costituisce a maggioranza e delibera a maggioranza ed è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente.

Ai lavori del Consiglio partecipano con voto consultivo i Presidenti delle Commissioni costituite ai sensi del successivo art. 16.

**Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo**

E' compito del Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
- c) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;

- d) convocare le assemblee previste dallo statuto;
- e) deliberare in materia di ammissione, decadenza ed esclusione dei soci;
- f) nominare i soci onorari;
- g) fissare la misura della quota di ammissione dei soci e delle relative quote annuali e della quota una tantum dovuta dagli associati, nonché degli eventuali contributi associativi supplementari;
- h) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- i) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci e terzi;
- j) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'Assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.

#### **Art. 16 - Commissioni**

E' facoltà del Consiglio Direttivo costituire Commissioni, chiamandone a far parte soci, associati e soggetti i quali, per esperienza ed impegno, siano in grado di concorrere agli scopi dell'Associazione. E' inoltre facoltà del Consiglio Direttivo di incaricare soci o soggetti esterni per iniziare, seguire e curare specifiche attività o progetti.

#### **Art. 17 - Attività del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri.

#### **Art. 18 - Presidente e Vice Presidente**

Presidente e Vice Presidente sono rappresentanti legali dell'Associazione, anche in via disgiunta.

#### **Art. 19 - Tesoriere**

Il Tesoriere:

- a) controlla e gestisce tutta l'attività economica e finanziaria dall'Associazione;
- b) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- c) effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli con idonea relazione contabile.

#### **Art. 20 - Assemblea**

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. La convocazione avverrà esclusivamente via mail o sms con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo.

L'Assemblea deve essere convocata in Roma e può svolgersi anche in via telematica. Ogni socio ha diritto ad un solo

voto. Non è ammessa delega.

#### **Art. 21 - Compiti dell'Assemblea**

E' compito dell'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere fra i soci che abbiano almeno 3 (tre) anni di anzianità di iscrizione;
- b) deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- c) approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- d) fissare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo ed eleggere quelli che non sono tali di diritto;
- e) stabilire la costituzione ed eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
- e1) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e disporre la revoca;
- e2) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale, e disporre la revoca;
- f) deliberare su ogni argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- g) modificare lo statuto sociale e i regolamenti;
- h) deliberare in ordine allo scioglimento dell'Associazione.

#### **Art. 22 - Partecipazione all'Assemblea**

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione successiva di almeno 24 (ventiquattro) ore, qualunque sia il numero dei presenti.

I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti, mentre in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

#### **Art. 23 - Funzionamento dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta, nell'ordine, dal Presidente, dal Vice Presidente o dal Tesoriere, con nomina, se del caso, di un Segretario per la redazione del verbale.

Spetta a chi presiede constatare il diritto di intervenire all'Assemblea.

#### **Art. 24 - Collegio dei Probiviri**

Il collegio dei probiviri può essere nominato dall'Assemblea e si compone di 3 (tre) membri i quali provvedono alla nomina del Presidente assistito da un segretario scelto nell'ambito del collegio. Esso dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Le delibere del collegio sono sottoscritte dal



Presidente e dal segretario. Il collegio dei probiviri si riunisce presso la sede dell'Associazione o altrove. Spetta al collegio dei probiviri dirimere le controversie che possono sorgere in seno all'Associazione, riferendone al Consiglio Direttivo. Può essere sempre essere ascoltato dal Consiglio Direttivo per le delibere che riguardano la perdita della qualità di socio, ma in tal caso i suoi pareri non sono vincolanti.

#### **Art. 25 - Organo di Controllo e Revisione Legale**

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una delle categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una delle categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio, le categorie di soggetti di cui all'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo esercita i compiti di cui all'art. 30,

commi 6, 7 e 8 del CTS.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri.

Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro più anziano d'età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza; c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza; d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; e) ove non si tratti



di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Dalla nomina a membro dell'Organo di Controllo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

#### TITOLO V

#### PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE

#### **Art. 26 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote annuali versate dai soci;
- b) dalle quote una tantum versate dagli associati;
- c) dai contributi di organizzazioni regionali, nazionali, internazionali, dello Stato, enti, istituzioni pubbliche e private;
- d) dai contributi di privati, degli associati, di enti pubblici e privati;
- e) da donazioni e lasciti testamentari;
- f) da rendite del patrimonio mobiliare o immobiliare;
- g) dal complesso dei beni mobili ed immobili;
- h) dai proventi delle attività sociali.

I fondi sono depositati presso istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività sociali.

Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile ed in particolare ai sensi degli artt. 13 e 14 del CTS, ed approvato dall'Assemblea in tempo utile per il deposito ai sensi dell'art. 48, comma terzo, CTS.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel

caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

**Art. 27 - Estinzione e Scioglimento**


In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VII

NORME FINALI

**Art. 28 - Rinvio**

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Scialoja', written vertically on the right side of the page.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Roberto Supponi', written vertically on the right side of the page.

Certifico io sottoscritto Francesco Saverio Squillaci, Notaio residente in Frascati (RM), iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter L. 16-2-1913 n. 89. Consta in detto formato di pagine tredici oltre gli allegati.

Frascati (RM), nel mio studio in Via Bezzecca n. 2, oggi 20 dicembre 2022.

Firmato digitalmente: Francesco Saverio Squillaci Notaio